

La nuova imposta sulle rimesse di denaro all'estero del d.l. sicurezza e immigrazione: profili operativi ed ipotesi di legittimità costituzionale.

Luca Serpieri - (cod. A7354)

Con il DL 23 ottobre 2018, n. 119 articolo 25-*novies* ⁽¹⁾, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la nuova imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*decies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ⁽²⁾, ovvero, da quei soggetti che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ⁽³⁾. L'imposta è commisurata all'1,5 percento dell'operazione effettuata, che non sia pari o inferiore a 10 euro. Il comma 2 della disposizione riporta altresì che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e quindi entro il 1° marzo 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sentita la Banca d'Italia, emanerebbe uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta.

L'assenza legata ai provvedimenti in parola, in quanto il MEF non li ha ancora emessi, determina la prima criticità della disposizione normativa. Infatti essa è in vigore dal 1° gennaio 2019 ma ancora, ad oggi, non si sa quale sia il metodo di calcolo dell'imposta. Inoltre, in mancanza di tale indicazione, sorge il legittimo dubbio che quella prevista, possa essere una tassa sui capitali trasferiti all'estero (4). Esso nasce dall'emendamento al decreto legge fiscale, poi approvato in prima lettura dal Senato, che istituisce detta tassa su ogni transazione non commerciale superiore ai 10 euro verso stati non dell'Unione europea. Il rischio che la tassa si applichi anche ai trasferimenti verso l'estero di capitali italiani, e non riguardi le "semplici rimesse", risiede nella formulazione dell'articolo e nel riferimento che si fa agli istituti di pagamento. Il testo infatti individua come soggetti che emettono le rimesse (5), tutta una serie di operatori tra cui banche, Poste Italiane e istituti di moneta elettronica. La situazione che potrebbe venire a crearsi è dunque il caso di una banca italiana che operando per conto di un cliente su un bonifico transfrontaliero extra UE, si veda costretta ad applicare una tassa dell'1,5% sul flusso in uscita. Più precisamente il bonifico transfrontaliero sarà tassato quando non c'è un conto d'appoggio da cui parte il denaro. Questo perché si dovrà far riferimento al concetto di rimessa di denaro contenuto nel sopra citato decreto ministeriale del 2010 dove, per rimessa, si intenda un trasferimento senza un conto di appoggio. Il relatore al provvedimento in Senato, Emiliano Fenu (6), conferma che l'obiettivo della misura è di tassare tutti i capitali che transitano da soggetti simili ai *money transfer*, escludendo le transazioni commerciali poiché già tassate. L'obiettivo, a detta del relatore, è quindi quello di intercettare il contante. Altresì, l'articolo 25-*novies* ⁽⁷⁾, modifica la disciplina in materia di imposte sui trasferimenti all'estero effettuati per mezzo di istituti che offrono servizi di pagamento caratterizzati da operatività transfrontaliera. Il nuovo articolo 25-*novies* ⁽⁸⁾ fa ulteriore riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera n), del d.lgs. 11/2010 ⁽⁹⁾, secondo cui per rimessa di denaro s'intende il servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento, che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione. Sarà quindi importante che il provvedimento attuativo del MEF sia presto emanato e chiarisca l'ambito di applicazione ai soli *money transfer* e ai soli pagamenti per contanti, ossia senza conto corrente di appoggio. Peraltro, proprio l'applicazione di una nuova imposta per tali soggetti sottolinea l'importanza di presidiare le attuali disposizioni antiriciclaggio italiane che - come noto - ha dei limiti stringenti sui movimenti per contanti ⁽¹⁰⁾ (euro mille per i *money transfer*) ⁽¹¹⁾.

Un secondo aspetto degno di nota è la supposta iniquità della norma, del che, ne farebbe una disposizione di legge anti costituzionale. La critica sulla incostituzionalità della legge la definisce dagli effetti discriminatori, in particolare, ai danni degli immigrati irregolari. Secondo uno studio realizzato dalla Fondazione Leone Moressa ⁽¹²⁾, lo Stato incasserebbe dalla nuova tassa non più di 60 milioni di euro. Il risultato non la rende quindi così appetibile se poi si pensa che i più colpiti saranno i cittadini di origine straniera, in particolare, i bengalesi, i filippini e i senegalesi, nell'ordine. Peraltro i migranti che trasferiscono denaro in patria, pagano già una commissione del 6,2 percento e la nuova tassa andrebbe a costituire un ulteriore peso economico per lavoratori regolari e, a sua volta, rischierebbe di andare ad ingrossare i canali di trasferimento illeciti. Tuttavia, l'effetto discriminatorio non basterebbe a fare della nuova disposizione una legge incostituzionale, visto che non si applica a una categoria specifica di individui ma a delle transazioni economiche.

Note:

- 1) [D.l. 23 ottobre 2018, n. 119](#), articolo 25-*novies*, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136.
- 2) D.lgs. 1 settembre 1993, n.385, articolo 114-*decies*.
- 3) D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, articolo 1, comma 1, lettera b) e n). Ovvero i soggetti che eseguono rimesse di denaro quale *“servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente, espresso in moneta avente corso legale, al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione”*.
- 4) C. Bertelli, *Tassati i capitali che vanno all'estero con aliquota dell'1,5%*, Quotidiano Italia Oggi, 30 novembre 2018.
- 5) *Supra*, nota n. 3.
- 6) Senatore Movimento Cinque Stelle, commercialista.
- 7) *Supra*, nota n. 2.
- 8) *Supra*, nota n. 2.
- 9) *Supra*, nota n. 4.
- 10) Tancredi Marino, avvocato, Local Partner presso White & Case LLP - Milano.
- 11) D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, articolo 49, comma 2.
- 12) www.fondazioneleonemoressa.org

[Chiudi finestra](#) | [Stampa pagina](#)